

torio dei cinque anni dal verbale di presa di possesso, previsto dall'articolo 20, 2° comma, della legge 865 del 1971 —:

se non si ritenga che le gravi irregolarità, emerse nella localizzazione dell'intervento e nell'affidamento dell'incarico di progettazione, debbano comportare la disapprovazione e il non accesso al finanziamento del progetto definitivo generale e del progetto esecutivo — I stralcio —, con invito all'amministrazione a reperire altre soluzioni (che, nell'attuale realtà cittadina di Mantova, concretamente esistono) meno costose per lo Stato e per il comune, nel rispetto delle procedure di legge;

per sapere, altresì, se non si ritenga, al contrario, più utilmente percorribile la strada del decentramento della vetusta casa circondariale di Mantova, che si presenta in condizioni di insufficiente capienza e conseguente antigienicità e che, situata in pieno centro storico cittadino ed adiacente all'attuale tribunale di via Poma, non garantisce adeguata sicurezza. Detto decentramento offrirebbe la possibilità di ristrutturare ed ampliare gli spazi del carcere, con una spesa di gran lunga inferiore ai 100 miliardi di lire circa (già indicati in premessa), modificandone l'uso a tutto vantaggio del tribunale stesso. (4-32913)

* * *

INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO

Interrogazione a risposta scritta:

POSSA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

il decreto legislativo n. 79 del 1999 « Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica », all'articolo 8, commi 3 e seguenti, ha stabilito che entro un anno dalla sua entrata in vigore, e cioè entro il 31 marzo 2000, sarebbero stati emanati « uno o più regolamenti per di-

sciplinare l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di nuovi impianti di produzione dell'energia elettrica o la modifica o il ripotenziamento di impianti esistenti, alimentati da fonti convenzionali » e ha stabilito altresì che tali regolamenti avrebbero definito procedure di autorizzazione molto semplificate rispetto a quelle attualmente vigenti;

a tutt'oggi, dopo oltre otto mesi dalla scadenza sopra ricordata del 31 marzo 2000, non risulta ancora emanato nessun regolamento previsto dal comma 3 dell'articolo 8;

tale inadempienza rischia prima di tutto di ritardare o comunque di alterare pesantemente l'attuazione della principale disposizione dell'importantissimo decreto legislativo n. 79 del 1999 citato, quella relativa all'obbligo di vendita da parte dell'ENEL entro il 1° gennaio 2003 di impianti per la produzione di energia elettrica per un totale di 15.000 MW; non vi è dubbio infatti che per i potenziali acquirenti di tali impianti la mancanza di tale o tali regolamenti semplificatori delle procedure di autorizzazione delle modifiche d'impianto costituisce un elemento di incertezza di grande rilievo, che inevitabilmente tende a far posporre la decisione d'acquisto; più gravemente questa inadempienza rischia di ritardare il processo di maturazione in Italia di un mercato dell'energia elettrica veramente concorrenziale, in cui siano operanti oltre all'ENEL anche produttori italiani di energia elettrica di adeguata dimensione —:

per quali motivi sia stata finora disattesa l'emanazione del o dei regolamenti sopra indicati previsti dall'articolo 8, comma 3;

se il Governo si renda ben conto delle gravi conseguenze di tale inadempienza;

quando sia prevista l'emanazione del o dei regolamenti in questione. (5-08580)